CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **5/1959** (ECLI:IT:COST:1959:5)

Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **SANDULLI A.**Udienza Pubblica del **21/01/1959**; Decisione del **22/01/1959**Deposito del **27/01/1959**; Pubblicazione in G. U. **31/01/1959**

Norme impugnate:

Massime: 738

Atti decisi:

N. 5

ORDINANZA 22 GENNAIO 1959

Deposito in cancelleria: 27 gennaio 1959.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 26 del 31 gennaio 1959 e in "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 6 del 3 febbraio 1959.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha deliberato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana in data 11 giugno 1958, promulgata il 24 luglio 1958, recante "Istituzione di un fondo pari al 25% dei canoni dovuti dai concessionari di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, da destinare nei comuni e nelle provincie nel cui territorio ricadono i giacimenti stessi".

Ritenuto che, con ricorso depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 28 giugno 1958, ed iscritto al n. 13 del Reg. ric. 1958, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopra ricordata, in riferimento all'art. 81 della Costituzione;

che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo Presidente, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Orlando Cascio, con deduzioni depositate l'8 luglio 1958;

che all'udienza del 21 gennaio 1959, fissata per la discussione della causa, il Presidente dava comunicazione che, con atto depositato nella cancelleria il 20 gennaio 1959, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva dichiarato di rinunciare al ricorso e tale rinuncia era stata accettata, con dichiarazione in calce all'atto predetto, dal Presidente della Regione medesima.

Visto l'atto suddetto;

Considerato che pertanto il processo è da dichiarare estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO SANDULLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.